

ORDINANZA 9/2017

Il Direttore Aeroportuale Toscana,

VISTO l'Annesso 14 alla Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale;

VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 106 che disciplina il volo da diporto o sportivo;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 9 luglio 2010, n. 133 che reca il nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106;

VISTO il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2010, che modifica e integra l'allegato annesso alla citata legge 25 marzo 1985, n. 106;

VISTO il regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;

VISTO il regolamento (UE) 2016/1185 (SERA);

VISTO il regolamento Regole dell'Aria Italia (RAIT);

CONSIDERATA la necessità di aggiornare e armonizzare le disposizioni aeroportuali in materia di interessamento degli spazi aerei aeroportuali di Pisa da parte degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

ORDINA

- Art. 1) Eventuali deroghe alla normativa vigente tali da consentire agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo l'interessamento degli spazi aerei aeroportuali (CTR e ATZ) di Pisa nonché l'uso dell'aeroporto stesso saranno concesse dall'Ente ATS competente.
- Art. 2) È abrogata qualsiasi disposizione in contrasto con la presente ordinanza.
- Art. 3) La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua emissione. Si ordina a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
- Art. 4) Delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è data cognizione mediante pubblicazione nelle idonee pagine di AIP Italia, per il tramite della 46^a Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare, secondo quanto convenuto per le vie brevi.

D.ssa Fabiola Cardea

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

